

STATUTO

RINASCITA - S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: VENEZIA VE VIA CECCHINI 5

Codice fiscale: 00643340276

Numero Rea: VE - 87558

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2002 - Statuto completo da pag 2 a 3

**RINASCITA s.r.l.**

Mestre (Ve) – via Silvio Pellico, 25

Capitale Sociale lire 70.000.000.- int. versato

iscritta al Tribunale Civile e Penale di VENEZIA

Iscrizione 7943 - Tribunale di Venezia

Codice Fiscale: 00643340276

***STATUTO***

Art. 1) – E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione “ RINASCITA s. r. l.” .

Art. 2) – La sede della società è nel Comune di Venezia – Mestre Via San Girolamo 16.

Art. 3) – La società avrà durata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4) – La società ha per oggetto la gestione di immobili ( fabbricati o terreni, siano urbani che rustici ) di proprietà sociale o di cui la società si procura altrimenti la disponibilità.

La società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare ( e quindi anche acquisti, vendite e permuta ) e finanziaria ivi comprese la prestazione di avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche a terzi ( compresa la assunzione di mutui e finanziamenti in genere, anche assistiti da garanzie reali ) necessario od utile al conseguimento dell' oggetto sociale.

Potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo al proprio.

Art. 5) – Il capitale della società è di euro 38.700,00 ( trentottomila-settecento ) rappresentato da quote di euro 5,16 ( cinqueesedecim ) ciascuna.

Art. 6) – Per le formalità di convocazione dell' assemblea, per la regolarità della loro costituzione e per la validità delle loro deliberazioni saranno applicate le norme di legge: le assemblee potranno però essere convocate o comunque adunarsi anche fuori della sede sociale purché in località del Comune di Venezia. Sono naturalmente valide le assemblee totalitarie.

Art. 7) – La società è amministrata da un Amministratore Unico, in carica per tre esercizi e rieleggibile.

Art. 8) – All' Amministratore Unico spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni di sorta.

L' amministratore unico potrà anche nominare procuratori.

All' Amministratore Unico spetta la rappresentanza negoziale e giudiziale della società.

Art. 9) – L' esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti, prelevato non meno del cinque per cento per la riserva, saranno distribuiti ai soci in proporzione alle quote da essi possedute, salvo diverse deliberazioni dell' assemblea.

Art. 10) – Per quanto non previsto nel presente Statuto saranno applicabili le norme di legge.